



COMUNE DI CHIETI

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

"Zone agricole e zone industriali libere individuate nell'Ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008"

Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- PROGETTO ESECUTIVO -

- 01 - Relazione generale
- 02 - Piano d'indagine proposto
- 03 - Elaborati grafici
- 04 - Piano di sicurezza**
- 05 - Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari
- 06 - Capitolato speciale d'appalto

ID Elaborati	04		
Revisione	03		
Data emissione	Aprile 2011		
Controllo copia	Copia controllata	Copia non controllata	Consegnatario



Nome file PdS.doc

04 - Piano di Sicurezza (DUVRI)

Il Responsabile integrazione attività


E.A. sistemi
ambientali
 Ingegneria e geologia per il territorio
[R.T.P. S.A. snc & Ing. G. Longo](#)

I Progettisti

Il R.u.p.

COMUNE DI CHIETI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1^a parte – Relazione generale

DOCUMENTO ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D. LGS.
81/2008 E CON I CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLEGATO XV

PSC elaborato per la realizzazione dell'indagine ambientale per l'individuazione e la determinazione dell'estensione di discariche incontrollate di rifiuti, per la caratterizzazione delle stesse aree e il monitoraggio dello stato di qualità delle matrici terreni e acque di falda nelle zone agricole e industriali libere individuate nell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29-10-2008.

per conto del

Comune di Chieti - VII SETTORE "Ambiente - Ecologia - Energia"

presso il cantiere di Chieti Scalo (CH)

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori

Il Coordinatore

L'Impresa

Descrizione Revisione	Data	Emissione	Verifica	Approvazione
I Emissione	30/04/2011			

1.	PREMESSA	3
2.	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
3.	DATI GENERALI	7
3.1	<i>Dati generali dell'opera</i>	7
3.2	<i>Numero uomini x giorno</i>	7
4.	DESCRIZIONE DELL'OPERA	9
4.1	<i>Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere</i>	9
4.2	<i>Condizioni ambientali particolari</i>	11
4.3	<i>Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese</i>	11
4.4	<i>Viabilità</i>	12
5.	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	13
5.1	<i>Individuazione delle aree operative di lavoro</i>	13
5.2	<i>Individuazione delle fasi operative</i>	13
6.	SORVEGLIANZA E PRESIDIO SANITARI	16
7.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI	17
8.	USO INDUMENTI PROTETTIVI	21
9.	SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI	22
10.	GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI	28
11.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	28
12.	ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE	30
12.1	<i>Impianto del cantiere</i>	30
12.2	<i>Scavi e splateamenti</i>	37
12.3	<i>Autogru</i>	40
12.4	<i>Imbracaggio dei carichi per la movimentazione</i>	42
12.5	<i>Valutazione esposizione professionale alle vibrazioni</i>	46
13.	GESTIONE EMERGENZE	50
14.	COSTI DELLA SICUREZZA	51
14.1	<i>Determinazione dei costi</i>	51
15.	VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE	57
16.	ALLEGATI AL PSC	59

1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all'applicazione della sicurezza nel cantiere, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, per i lavori riportati in testata, costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e sintetizzare le norme che devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attività all'interno del cantiere e realizzare così un'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori impegnati.

Il Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i contenuti minimi dell'Allegato XV del suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, assolve ai compiti previsti dall'art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi previsti all'Allegato XV del suddetto Decreto.

L'impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel presente PSC e dovrà inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà avere le caratteristiche di un piano complementare di dettaglio di questo PSC.

L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare proposte di integrazione a questo PSC ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, proposte.

Il Committente, prima dell'affidamento dell'incarico dei lavori, designerà anche un professionista abilitato quale Coordinatore per l'esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività all'interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, alla redazione di un proprio POS.

Per la stesura del presente piano di sicurezza sono state rispettate tutte le disposizioni di legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione al D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 ed al D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.

Gli organi preposti al controllo, alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in caso di incidenti saranno:

- Ispettorato del Lavoro;
- A.S.L. (Azienda sanitaria locale);
- I.N.A.I.L.;
- VV.FF.
- Pronto Soccorso, Presidio Ospedaliero;
- Carabinieri;
- Polizia.

Gli organi sopracitati saranno quelli competenti per il territorio ove avrà luogo la realizzazione dell'opera prevista in progetto, oltre ad altri organismi citati più innanzi.

Le presenti istruzioni non intendono pregiudicare né sostituirsi in alcun modo alle vigenti disposizioni di legge le cui norme e regole devono essere comunque applicate durante lo svolgimento del contratto in essere.

Sarà cura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera provvedere inoltre alla compilazione di una tabella da apporre in cantiere e di immediata consultazione con i recapiti degli organi sopraccitati (v. esempio sottoriportato).

Telefoni ed Indirizzi Utili

(da completare e fotocopiare nei pressi del telefono a cura dell'impresa che si aggiudicherà l'appalto)

Carabinieri	112 - 0871/34866
Polizia	113
Comando dei Vigili Urbani (Municipio)	0871/41454
Pronto Soccorso	118
Guardia Medica	0871 574598
Vigili del Fuoco VV.F.	115 - 0871/348343
ASL territoriale	0871/3581 - 3571
Ospedale	0871358224
INAIL	087142421
Ispettorato del Lavoro	0871.41727
Acquedotto (segnalazione guasti)	800800838
Elettricità ENEL (segnalazione guasti)	16441

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri di valutazione dei rischi riportati nel presente documento sono stati rilevati e desunti esaminando i seguenti elaborati:

- progetto esecutivo delle opere da realizzare – relazioni tecniche ed elaborati grafici;
- elaborati contabili;
- relazione geologica.

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nei cantieri temporanei o mobili, propone i seguenti contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni (v. schede);*
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;*
- c) servizi igienico-assistenziali;*
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;*
- e) viabilità principale di cantiere;*
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;*
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;*
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;*
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;*
- j) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;*
- k) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;*
- l) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;*
- m) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;*
- n) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;*
- o) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;*
- p) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.*

Oltre a quanto sopraddetto vengono riportate:

- valutazione del numero di imprese presunto in cantiere;
- descrizione di massima delle fasi lavorative;
- valutazione di eventuali sovrapposizioni delle suddette fasi nelle stesse aree lavorative;
- misure di sicurezza specifiche e complementari derivanti dalle sovrapposizioni individuate;
- attribuzione di ruoli e competenze in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- descrizione del cantiere;
- descrizione dei lavori e delle attrezzature e materiali da utilizzare;
- misure di sicurezza da attuare in modo da eliminare le situazioni a rischio.

La valutazione dei rischi per l'esecuzione dei lavori sarà eseguita considerando le seguenti possibilità di infortuni (lista non esaustiva):

- caduta di persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose;
- caduta di persone nello scavo durante i lavori di sbancamento e di esecuzione delle fondazioni;
- investimento per caduta di materiali dall'alto durante la fase di carico, scarico, movimentazione e sollevamento dei materiali e durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie;
- seppellimento e/o soffocamento per smottamento delle pareti o irruzioni d'acqua nei lavori di sbancamento e scavo;
- schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccanici per cedimento del terreno o per irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi;
- urto di persone contro i mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutture fisse contro ostacoli;
- investimento di persone da mezzi operanti in cantiere;
- ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi vari e per il maneggio di materiali;
- strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei materiali;
- investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante l'operazione di getto, intonacatura e di travaso;
- investimento e proiezioni di schegge durante l'impiego di apparecchiature per il taglio nei lavori di smerigliatura e scannellatura;
- punture per l'eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito per il maneggio di materiali scheggiabili e/o sfaldabili;
- inalazione di polveri nei lavori di scavo, trasporto del materiale scavato, nonché in occasione della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie di apparecchiature e mezzi operativi;
- ferite dovute all'impiego di attrezzature e utensili deteriorati;
- ferite o fratture per contatto con organi di trasmissione del moto di macchinari ed impianti o per movimenti scoordinati sconnessi;
- ferite per contatto con gli organi lavoratori delle macchine e degli impianti utilizzati;
- ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla movimentazione dei materiali con mezzi di sollevamento che utilizzano brache;
- danno all'apparato uditivo da rumore provocato da macchinari ed utensili utilizzati in cantiere;
- danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibrazioni e scuotimenti derivanti dall'impiego di martelli demolitori, vibratori, ecc.;
- folgorazione per contatti diretti ed indiretti in conseguenza dell'utilizzo di macchine ed apparecchiature elettriche e per eventuali avvicinamenti a parti in tensione;
- danno per contatto o inalazione di sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (oli minerali, disarmanti, cemento bitume, ecc.);
- danno per radiazioni caloriche, ultraviolette o ionizzanti derivanti dai lavori di saldatura;
- danno per inalazione di gas e fumi che si sprigionano durante i lavori di saldatura;
- ustioni provocate da lavoro di saldatura;
- ustioni per scoppio di recipienti contenenti gas (bombole d'ossigeno, acetilene, compressori, ecc.);
- ustioni da incendio per la presenza in cantiere di sostanze infiammabili;
- elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini sulle strutture metalliche esistenti;

Le suddette possibilità d'infortunio possono essere maggiormente cagionate dalla cattiva organizzazione del Piano di Sicurezza

lavoro ed in particolare per lavorazioni eseguite in posizione disagiata per la presenza di acqua, umidità, spazi ristretti o posizioni scomode in genere e/o per interferenza delle lavorazioni causate dalla concomitanza di più ditte nello stesso momento.

3. DATI GENERALI

Il presente capitolo riporta i dati generali dell'appalto relativo al presente PSC e la modalità di individuazione del numero di uomini giorno presenti in cantiere.

3.1 Dati generali dell'opera

NATURA DELL'OPERA:	Indagini geognostiche e campionamenti di matrici ambientali
OGGETTO:	Indagine ambientale per l'individuazione e la determinazione dell'estensione di discariche incontrollate di rifiuti, per la caratterizzazione delle stesse aree e il monitoraggio dello stato di qualità delle matrici terreni e acque di falda nelle zone agricole e industriali libere individuate nell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008
COMMITTENTE:	Comune di Chieti - VII SETTORE "Ambiente - Ecologia - Energia"
INDIRIZZO DEL CANTIERE:	Chieti Scalo Chieti

DATI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dei Lavori	
Coordinatore per la Progettazione	R.T.P. "S.A. di Tornatore S. & C. S.n.c. - Dott. Ing. Gianluca Longo"
Coordinatore per la Esecuzione	R.T.P. "S.A. di Tornatore S. & C. S.n.c. - Dott. Ing. Gianluca Longo"

DATI PROGETTISTI

Progetto:	
Nome e Cognome	R.T.P. "S.A. di Tornatore S. & C. S.n.c. - Dott. Ing. Gianluca Longo"
Indirizzo	Via A. Gramsci 16, Giarre (CT)

Direzione Lavori:	
Nome e Cognome	R.T.P. "S.A. di Tornatore S. & C. S.n.c. - Dott. Ing. Gianluca Longo"
Indirizzo	Via A. Gramsci 16, Giarre (CT)

3.2 Numero uomini x giorno

È indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, relativo all'opera in oggetto. Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque uno degli elementi base per l'attivazione delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/2008 (artt. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica Preliminare).

Metodo A : Incidenza mano d'opera – Dettagliato

Questo metodo utilizza per il calcolo dell'incidenza della manodopera il procedimento proposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (determinazione 37/2000 e 2/2001).

Partendo dalla percentuale di spese generali e di utile d'impresa, dalla incidenza media dei costi sicurezza, dalle quantità del computo metrico, dall'incidenza dei materiali, noli e trasporti, si perviene all'incidenza della mano d'opera per ogni voce presente in computo.

Per pervenire al valore degli uomini giorno occorre pertanto assegnare esclusivamente la squadra tipo (con relativo costo) per ogni fase.

Dato il costo medio di un uomo giorno (per l'occorrenza si prendono in considerazione i costi orari di un operaio specializzato, qualificato e comune):

Operaio Specializzato:	€ 27,86
Operaio Qualificato:	€ 25,98
Operaio Comune:	€ 23,51

Considerando le seguenti squadre tipo operanti in cantiere così costituite:

Squadra	N° Operai Specializzati	N° Operai Qualificati	N° Operai Comuni
SQ01 - OPERE STRADALI - a) Movimenti di materie	1	8	0
SQ04 - OPERE STRADALI - d) Lavori diversi o lavori di modesta entità	3	9	0
SQ18 - OPERE SPECIALI - Opere Speciali	2	2	5

Si avrà:

Categorie lavori	Importo lavori	Importo netto	Incidenza Mano d'opera	Costo Mano d'Opera	Squadra	Costo squadra/h	n. uomini x giorno
26.1.1.9.1	2.815,20	2.089,07	40,00%	835,63	SQ04	317,37	3,95
A/1-6	12.891,20	9.566,15	19,00%	1.817,57	SQ01	235,69	8,68
A/1-7	9.223,20	6.844,24	19,00%	1.300,41	SQ01	235,69	6,21
A/4-1	4.821,60	3.577,95	47,00%	1.681,64	SQ01	235,69	8,03
AP1	5.757,00	4.272,09	50,00%	2.136,04	SQ18	225,21	10,67
AP2	4.549,00	3.375,67	10,84%	365,92	SQ18	225,21	1,83
AP3	3.461,90	2.568,96	11,00%	282,59			
AP3.1	10.197,20	7.567,02	11,00%	832,37			
AP4	1.143,45	848,52	74,51%	632,23			
AP4.1	103,95	77,14	74,51%	57,48			
AP5	2.803,60	2.080,46	53,48%	1.112,63	SQ18	225,21	5,56
AP6	129	95,73	71,09%	68,05			
AP7	312	231,53	25,00%	57,88	SQ18	225,21	0,29
AP7.1	2.579,00	1.913,79	53,00%	1.014,31	SQ18	225,21	5,07
AP8	768	569,91	10,00%	56,99			
B/1-1	3.741,76	2.776,64	7,00%	194,36	SQ18	225,21	0,97
B/1-2	1.216,00	902,35	0,00%	0,00	SQ18	225,21	0,00
B/1-3	6.172,40	4.580,34	56,00%	2.564,99	SQ18	225,21	12,81
B/1-4	2.494,50	1.851,09	56,00%	1.036,61	SQ18	225,21	5,18
B/1-5	18.999,75	14.099,11	50,00%	7.049,55	SQ18	225,21	35,21
B/1-8	10.829,70	8.036,37	50,00%	4.018,19	SQ18	225,21	20,07
B/1-21	383	284,21	50,00%	142,11	SQ18	225,21	0,71
B/1-29	619,6	459,79	54,00%	248,28	SQ18	225,21	1,24
B/1-36	2.350,60	1.744,30	19,00%	331,42	SQ18	225,21	1,66

Categorie lavori	Importo lavori	Importo netto	Incidenza Mano d'opera	Costo Mano d'Opera	Squadra	Costo squadra/h	n. uomini x giorno
B/1-41	2.161,76	1.604,17	25,00%	401,04	SQ18	225,21	2,00
B/1-42	3.070,40	2.278,45	25,00%	569,61	SQ18	225,21	2,85
B/1-47	2.596,80	1.927,00	22,00%	423,94	SQ18	225,21	2,12
B/1-48	277,68	206,06	10,00%	20,61			
B/1-49	733,5	544,31	9,00%	48,99	SQ18	225,21	0,24
B/1-50	4.965,10	3.684,44	0,00%	0,00			
B/9-2	623,61	462,76	10,00%	46,28			
						Totale	135,34

4. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è l'attuazione del piano della caratterizzazione delle zone agricole e industriali libere individuate nell'ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008 che prevede la realizzazione di un piano di indagini ambientali finalizzato ad acquisire dati riguardanti lo stato qualitativo del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee nell'areale di interesse, suddiviso in settori di riferimento, necessari alla progettazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

Per la programmazione del piano di indagini ambientali si è proceduto suddividendo le aree da indagare in due tipologie:

aree con presenza di rifiuti interrati accertata (WTS, Fin.Bell., Dragaggio del Ponte, ex EcoTrans, ACA) per le quali il piano di indagini prevede nelle quali verranno realizzati sondaggi e piezometri finalizzati al campionamento di suolo ed acque sotterranee.

aree esterne (ma interne alla perimetrazione) per le quali il piano di indagini prevede la realizzazione di trincee esplorative finalizzate al solo rinvenimento di rifiuti interrati.

Per le indagini sul suolo si prevede di effettuare sondaggi con perforazione a carotaggio continuo. Il carotaggio dovrà essere effettuato ad andamento verticale, con metodi di perforazione a secco senza fluido di perforazione, usando un carotiere di diametro idoneo (almeno 100 mm) a prelevare campioni indisturbati ed evitando fenomeni di surriscaldamento.

I sondaggi dovranno essere spinti fino ad una profondità pari a 10 m e 20 m; per i sondaggi da realizzare all'interno delle aree interessate dai rifiuti si dovrà raggiungere una profondità non superiore ad un metro sotto l'interfaccia rifiuto-terreno di substrato al fine di non creare rischio di cross contamination.

Per indagare la qualità delle acque di falda si procederà attrezzando a piezometro una parte dei sondaggi previsti. I piezometri saranno di due tipo: superficiali (circa 10 m) per intercettare l'acquifero superficiale e profondi (circa 20 m) per intercettare l'acquifero profondo.

Allo scopo di migliorare il quadro conoscitivo delle aree da indagare è stato previsto, a supporto dell'indagine diretta, un rilievo geofisico di tipo elettrico. Nello specifico si è optato per la scelta delle Tomografie elettriche 2D in grado di rappresentare, con buona approssimazione, l'andamento nel sottosuolo delle componenti di flusso e di eventuale contaminazione.

4.1 *Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere*

Nelle zone dove dovranno essere eseguiti i lavori occorrerà attuare tutti i possibili accorgimenti e precauzioni in modo da arrecare il minor fastidio possibile all'ambiente esterno.

In linea di massima le misure che dovranno essere attuate a causa della presenza dei cantieri sono di seguito descritte:

a) Viabilità e macchine semoventi

Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo le strade urbane e di collegamento saranno adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecare il minor disagio quali: la copertura del carico onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato; divieto di utilizzare gli avvisatori acustici ad eccezione di casi particolari quale segnalazioni per le operazioni di carico e scarico.

b) Rumorosità

Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra (escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenzioso e di moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti.

Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.

A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana.

La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono essere effettuate nuovamente.

Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Capo II – “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D. Lgs. 81/2008.

In merito alla valutazione del rumore, l'art. 189 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente che: “Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.”

c) Inquinamento

Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e quant'altro, dovranno essere condotti in discariche autorizzate.

Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la vigente normativa.

Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale meccaniche, autocarri, gruppi elettrogeni, compressori, ecc. dovranno essere dotati di efficiente marmitta, e di revisione periodica del motore, in modo da limitare il più possibile l'immissione nell'atmosfera di gas inquinanti.

Dovrà essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circolare delle macchine non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi, ed a tal fine il cantiere si attrezzerà opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo per eliminare del tutto l'inconveniente soprattutto nelle stagioni più asciutte.

4.2 Condizioni ambientali particolari

È notorio che in questo settore di attività le operazioni produttive vengono svolte senza carattere di ripetitività, infatti in fase di realizzazione, lavorazioni, situazioni, procedimenti, azioni sono sempre diversi, sia da cantiere a cantiere, per le caratteristiche intrinseche al diverso prodotto finale, sia, nello stesso cantiere, per l'evolversi delle categorie di lavoro in relazione alle diverse fasi di installazione.

Anche l'ambiente esterno in cui si opera, con il mutare delle stagioni e delle condizioni meteorologiche, la dispersione dei posti di lavoro, la diversità dei luoghi e delle relative condizioni ambientali circostanti, le distanze dalle fonti di approvvigionamento, sono elementi a cui corrispondono diverse tonalità di rischi provenienti dall'esterno che debbono comunque essere evidenziate nel presente documento.

A tal fine si dispone che in fase di esecuzione dell'opera debba tenersi conto di ulteriori specifiche dipendenti dalle mutanti condizioni di cantiere e si dispone che il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori prenda provvedimenti segnalando alle imprese coinvolte nell'appalto eventuali sorgenti di rischio aggiuntive con le relative prescrizioni atte a contenere i rischi stessi.

4.3 Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese

In funzione della presenza contemporanea di più imprese operanti all'interno del cantiere, va previsto il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei lavoratori.

In tal senso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre a provvedere ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano, dovrà organizzare la comunicazione tra le varie imprese nonché la loro reciproca informazione.

In questo senso il coordinatore per l'esecuzione dovrà disporre le opportune riunioni preliminari con le imprese ed i lavoratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul programma lavori mediante comunicazioni scritte.

Si cercherà comunque, come si evince dal diagramma di Gantt allegato, di procedere per fasi lavorative successive, per ridurre al minimo indispensabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la contemporanea presenza, nelle sottoaree di lavoro in cui si è suddiviso il cantiere, di lavoratori di imprese diverse che svolgano attività diverse.

In riferimento a quanto sopra, al fine di ridurre i rischi da interferenze, si procederà con la consegna frazionata dei lavori e con l'esecuzione, prima di ogni altra attività, delle indagini tomografiche e degli scavi e ricolmi, come meglio specificato nel cronoprogramma dei lavori. In particolare si procederà inizialmente con la consegna dei cinque siti di discarica nei quali sono previste le attività verranno effettuate secondo il seguente ordine cronologico:

- indagini tomografiche;
- indagini geognostiche e prelievo di campioni (acque e terreno).

Successivamente si procederà con la consegna dei lavori da effettuare nelle aree adiacenti ai siti di discarica nelle quali le attività verranno effettuate secondo il seguente ordine cronologico:

- indagini tomografiche;

- scavi trincee.

Infine si procederà con la consegna dei lavori da effettuare nelle aree esterne ai siti di discarica nelle quali le attività verranno effettuate secondo il seguente ordine cronologico:

- scavi trincee.

- indagini geognostiche e prelievo campioni (acqua).

4.4 Viabilità

Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mezzi d'opera con il traffico ordinario si individueranno percorsi ottimali per raggiungere e smistare i mezzi d'opera presso il cantiere di lavoro.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

5.1 Individuazione delle aree operative di lavoro

Per una buona individuazione e settorizzazione delle tipologie di rischio individuabili in un cantiere di lavoro, è necessario individuare delle aree di cantiere ove si svolgeranno attività ben definite o dove sono presenti condizioni ambientali particolari per cui potrebbe essere necessario prevedere misure di sicurezza aggiuntive. Queste aree, cui si assoceranno in seguito le varie fasi lavorative di competenza, potrebbero di volta in volta intersecarsi o sovrapporsi dando luogo ad una sovrapposizione di misure di sicurezza tali da garantire il lavoratore nell'ambito dell'attività svolta in quel momento.

Nella fattispecie, per le opere in progetto, si andranno a definire le seguenti aree omogenee d'attività, per singolo cantiere:

Codice	Descrizione Aree Operative di Lavoro
1	Aree adiacenti sito De Patre
2	Area WTS – Fin.Bell. e aree adiacenti
3	Area Dragaggio del Ponte e aree adiacenti
4	Area ex EcoTrans
5	Area ACA
6	Aree esterne non ancora indagate

5.2 Individuazione delle fasi operative

Sono state individuate tutte le fasi operative in cui si è suddiviso il progetto, necessarie alla realizzazione dell'opera ed indicate nel diagramma di Gantt allegato al presente piano. Nella tabella sottoriportata sono anche indicate le schede di sicurezza correlate alla fase corrispondente e riportate nell'appendice delle schede.

N°	Descrizione Fasi Operative	Schede Sicurezza Correlate
1	26.1.1.9.1) Recinzione di cantiere eseguita con	ATTREZ070 AE026
2	A/1-6) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	FO.SC.03 ATTREZ019 AE022
3	A/1-7) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	FO.SC.03 ATTREZ019 AE022
4	A/4-1) RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	FO.SC.06 ATTREZ019 AE022
5	AP1) Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	FO.FP.005 ATTREZ065 AE001
6	AP2) Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	FO.FP.001 ATTREZ004 AE012
7	AP3) Tomografia elettrica 2D	
8	AP3.1) Per ogni sondaggio completo	
9	AP4) Prelievo di campioni di suolo	
10	AP4.1) Prelievo di campioni di rifiuti solidi	
11	AP5) Campionamento di acque sotterranee	ATTREZ003 ATTREZ016 ATTREZ079 AE001
12	AP6) Campionamento di acque superficiali medi	

N°	Descrizione Fasi Operative	Schede Sicurezza Correlate
13	AP7) Prova di permeabilità per immissione di	FO.FP.005 ATTREZ065 ATTREZ016 ATTREZ079 AE001 AE025
14	AP7.1) Prova di permeabilità per immissione di	FO.FP.005 ATTREZ065 ATTREZ016 ATTREZ079 AE001 AE025
15	AP8) Determinazioni di campo di pH, temperatu	
16	B/1-1) APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	ATTREZ003 ATTREZ004 AE003
17	B/1-2) TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO	
18	B/1-21) SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	ATTREZ087 AE035
19	B/1-29) PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	FO.FP.005 ATTREZ065 AE012
20	B/1-3) INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	FO.FP.005 ATTREZ003 ATTREZ065 AE003 AE012
21	B/1-36) FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI	
22	B/1-4) INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	FO.FP.005 ATTREZ003 ATTREZ065 AE003 AE012
23	B/1-41) INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	FO.FO.011 SP021 ATTREZ003 ATTREZ004 ATTREZ065 AE003 AE012
24	B/1-42) INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	FO.FO.011 ATTREZ003 ATTREZ004 ATTREZ065 AE003 AE012
25	B/1-47) POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	FO.FO.003 ATTREZ003 ATTREZ004 AE003 AE012 AE001
26	B/1-48) RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	
27	B/1-49) RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	FO.MU.005 ATTREZ022 AE001 AE016 AE007
28	B/1-5) PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	FO.FP.005 ATTREZ065 AE012
29	B/1-50) NOLEGGIO GIORNALIERO DI IDONEO MEZZO DI	
30	B/1-8) PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	FO.FP.005 ATTREZ065 AE012
31	B/9-2) LETTURA DI PIEZOMETRI o di celle	

Nella seguente tabella sono riportati gli intervalli temporali di svolgimento delle singole fasi, il numero di giorni lavorativi e la zona relativa alla fase corrispondente.

Descrizione Lavori FASI	PERIODI PREVISTI			Impresa	Zona
	Inizio	Fine	N°gg		
1.- AREE ADIACENTI SITO DE PATRE					
1.1- Attività Di Campo	06/09/2010	09/09/2010	4		Aree adiacenti sito De Patre
2.- AREA WTS					
2.1- Attività Di Campo	08/11/2010	19/11/2010	12		Area WTS – Fin.Bell. e aree adiacenti
2.2- Attività Di Laboratorio	15/11/2010	26/11/2010	12		
3.- AREA FIN.BELL.					
3.1- Attività Di Campo	25/10/2010	05/11/2010	12		Area WTS – Fin.Bell. e aree adiacenti
3.2- Attività Di Laboratorio	01/11/2010	12/11/2010	12		
4.- AREE ADIACENTI WTS-FIN.BELL.-ROCCI					
4.1- Attività Di Campo	10/09/2010	20/09/2010	11		Area WTS – Fin.Bell. e aree adiacenti
5.- AREA DRAGAGGIO DEL PONTE					
5.1- Attività Di Campo	20/09/2010	01/10/2010	12		Area Dragaggio del Ponte e aree adiacenti
5.2- Attività Di Laboratorio	27/09/2010	08/10/2010	12		
6.- AREA EX ECOTRANS					
6.1- Attività Di Campo	04/10/2010	13/10/2010	10		Area ex EcoTrans
6.2- Attività Di Laboratorio	11/10/2010	22/10/2010	12		
7.- AREA ADIACENTE DRAGAGGIO DEL PONTE-EX ECO TRANS					
7.1- Attività Di Campo	21/09/2010	23/09/2010	3		Area Dragaggio del Ponte e aree adiacenti
8.- AREA ACA					
8.1- Attività Di Campo	06/09/2010	17/09/2010	12		Area ACA
8.2- Attività Di Laboratorio	13/09/2010	24/09/2010	12		
9.- AREE ESTERNE (NON ANCORA INDAGATE)					
9.1- Attività Di Campo	27/09/2010	22/10/2010	26		Aree esterne non ancora indagate
9.2- Attività Di Laboratorio	11/10/2010	22/10/2010	12		
			174,00		Durata effettiva gg.:81

6. SORVEGLIANZA E PRESIDII SANITARI

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal "Medico Competente" nei casi previsti dalla vigente normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 81/2008.

Oltre a quanto già indicato nella esposizione degli indirizzi del D. Lgs 81/2008 è da rilevare che i controlli prevedono, ai sensi dell'art. 45 del suddetto Decreto:

- *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
- *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente*

Il medico competente deve compilare una cartella sanitaria per ogni lavoratore; essa viene custodita presso il datore di lavoro con la garanzia del rispetto del segreto professionale.

Il medico competente fornisce ai lavoratori ogni informazione circa gli accertamenti sanitari a cui deve sottoporsi, li informa dei risultati e rilascia loro, a richiesta, copia della documentazione sanitaria; effettua inoltre visite mediche, a richiesta dei lavoratori, quando queste siano giustificate da rischi professionali.

Nel caso in cui il medico competente accerti la non idoneità del lavoratore a svolgere le sue mansioni, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore; è possibile, entro trenta giorni, fare ricorso contro il giudizio di non idoneità alla struttura sanitaria pubblica competente per territorio.

Il medico competente può essere dipendente dell'azienda, libero professionista o anche dipendente di una struttura pubblica, purché non svolga compiti di controllo. Egli è il soggetto autonomamente preposto a dare attuazione ai contenuti della sorveglianza sanitaria fissando, sotto la sua responsabilità, protocolli mirati alla prevenzione dei rischi individuati.

Nelle lavorazioni che espongono all'azione di sostanze che possono essere nocive per inalazione o per contatto, gli addetti devono essere visitati da un medico competente prima di essere ammessi a tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o meno i requisiti di idoneità per espletare tali mansioni e rivisitati periodicamente per constatare il loro stato di salute.

Qualora la natura del lavoro edile non esponga a particolari rischi per la salute, ma si svolga in concomitanza ad altre attività industriali per le quali siano previsti accertamenti sanitari, anche i lavoratori edili devono essere sottoposti ad eguali accertamenti.

In edilizia le lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche sono normalmente le seguenti:

- *Visita trimestrale* per categorie addette a lavori con prodotti contenenti arsenico, mercurio, piombo,

benzolo, xilolo; tutte attività che riguardano in particolare i verniciatori.

- *Visita semestrale* per tutti coloro che sono esposti al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, eteri; attività che riguardano ancora i verniciatori e gli impermeabilizzatori.
- *Visita annuale* - e si tratta del caso più comune - per lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuotimenti; esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro; ad attività nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.

Dovrà inoltre essere effettuata da parte delle imprese coinvolte nell'appalto, un'opportuna valutazione di esposizione professionale agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, etc.) secondo quanto disposto al titolo VII del D. Lgs. 81/2008, per la salvaguardia della salute degli operai edili impegnati nelle varie fasi lavorative.

Come previsto al punto 5 dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008, in cantiere dovrà essere presente una cassetta di presidi farmaceutici per risolvere i casi di pronto soccorso e dare le prime cure agli infortunati.

E' responsabilità dell'addetto alla sicurezza dell'impresa verificare che i medicinali contenuti nella cassetta siano ricambiati prima della scadenza e che siano integrati prima che finiscano, inoltre mensilmente l'addetto alla sicurezza deve compiere una ispezione nella cassetta dei medicinali per verificarne il contenuto e la validità.

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

In questo capitolo vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi riferimenti di legge sotto riportati.

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N° 81 del 09 Aprile 2008

Art. 90	Obblighi del committente o del responsabile dei lavori;
Art. 91	Obblighi del coordinatore per la progettazione;
Art. 92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
Art. 93	Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori;
Artt. 20, 78	Obblighi dei lavoratori;
Art. 94	Obblighi dei lavoratori autonomi;
Art. 19	Obblighi del preposto;
Artt. 18, 96,etc	Obblighi dei datori di lavoro;
Art. 25	Obblighi del Medico Competente.

Che riassunti in via del tutto esemplificativa e non esaustiva sono di seguito descritti.

Il committente o il responsabile dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui

all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Obblighi del datore di lavoro

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

In ottemperanza alle normative vigenti e considerato il tipo di attività svolta, in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 e dalla Sezione VI del Decreto Legislativo n° 81/2008, bisognerà che l'impresa appaltatrice nomini una squadra per la gestione delle emergenze ed analogamente, all'interno del cantiere, dovrà essere predisposto il Servizio di Pronto Soccorso, nei casi e nelle modalità previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni del cantiere, dei rischi presenti e del parere del Medico competente.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del suddetto Decreto è comunque previsto che "i datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b)".

8. USO INDUMENTI PROTETTIVI

Secondo quanto disposto al Capo II del D. Lgs. n° 81/2008, gli indumenti protettivi di uso individuale (DPI) vengono forniti ai lavoratori dalla Impresa, e ciascun dipendente dell'Impresa ha l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondo le procedure di buona tecnica per proteggere la propria incolumità, adempiere a precise norme di legge ed esprimere compiutamente la propria professionalità; la consegna degli stessi sarà documentata mediante firme per ricevuta su appositi modelli predisposti dall'impresa stessa. L'elenco completo dei DPI, di cui si riporta un breve elenco non esaustivo, è contenuto all'Allegato VIII del D. Lgs. n° 81/2008.

a) - ELMETTO PROTETTIVO

Serve a proteggere il capo da urti accidentali ed è obbligatorio indossarli all'interno del cantiere.

b) - TUTA DI LAVORO

Viene indossata a protezione del corpo e per igiene personale, deve essere sempre indossata sul posto di lavoro e mantenuta in buon ordine.

c) - GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUOIO

Servono a proteggere le mani e le dita da abrasioni, escoriazioni, graffi, etc.; devono essere sempre usati durante l'esecuzione delle lavorazioni specifiche.

d) - SCARPE DI SICUREZZA

Servono a proteggere da scivolamenti, cadute di materiali pesanti, trafitture di chiodi o di materiale appuntiti. E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavoro.

e) - OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI

Servono a proteggere gli occhi da schegge, spruzzi accidentali, etc.; si riportano solo alcune situazioni in cui l'uso degli occhiali è obbligatorio:

- dove è espressamente richiesto da procedure di impianti;
- durante la smerigliatura o taglio con flex;
- durante il taglio con cannello ossiacetilenico;
- durante qualsiasi lavorazione meccanica che genera trucioli.

f) - TAPPI ANTIRUMORE E/O CUFFIE

Servono a proteggere l'udito dalla rumorosità, è obbligatorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di lavoro indicata dall'apposita cartellonistica cioè nelle aree ad alta rumorosità (vicino a compressori, macchine centrifughe, etc).

g) – CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in posti di lavoro posti a quote superiori a m 2.00.

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI

Si intende per:

- segnaletica di sicurezza: segnaletica che riferita ad una determinata macchina o situazione, trasmette mediante un colore od un segnale, un messaggio di sicurezza;
- avvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori;
- targhe: indicazioni riferite a caratteristiche di una macchina, attrezzatura o manufatto.

Obblighi del datore di lavoro

Obbligo generale di informativa mediante affissione previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale norma stabilisce che *“quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.*

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII”.

Segnaletica di sicurezza

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile, per esempio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), dovrà essere esposta una "segnaletica appropriata". In conformità agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. n° 81/2008 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:

$$A > l^2 / 2000$$

dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m² ed l la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.

Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. XXV del D. Lgs. n° 81/2008.

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano in funzione della tipologia:

- *cartelli di divieto:*
 - ✓ forma rotonda;
 - ✓ pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa;
- *cartelli di avvertimento:*
 - ✓ forma triangolare;
 - ✓ pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero;
- *cartelli di prescrizione:*
 - ✓ forma rotonda;
 - ✓ pittogramma bianco su fondo azzurro;
- *cartelli di salvataggio:*
 - ✓ forma quadrata o rettangolare;
 - ✓ pittogramma bianco su fondo verde;
- *cartelli antincendio:*
 - ✓ forma quadrata o rettangolare;
 - ✓ pittogramma bianco su fondo rosso.

Targhe

- Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parete o in altro punto ben visibile, la "chiara indicazione" del carico massimo del solaio.
- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
- Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo del segnale acustico di avvertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto.
- Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello" indicante il diametro massimo della mola che può essere montata.
- Le mole abrasive devono portare un'"etichetta" con l'indicazione del tipo, qualità, diametro e velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione dell'etichetta con un "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo.
- Per le macchine per centrifugare, i limiti di velocità e di carico devono risultare da "apposita targa ben visibile" applicata sulla macchina.
- Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa".
- Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l'esistenza del Piano di Sicurezza

pericolo di morte con "il contrassegno del teschio".

- I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni (Allegato XXVI).

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. XXVIII D. Lgs. 81/2008).



I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato.

I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati".

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo".

Contrassegni per tubazioni e contenitori

Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, queste devono essere "contrassegnate con etichettatura o segnali previsti in punti visibili (All. XXVI, D.Lgs. n° 81/2008).

Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre



Anche per segnali acustici (All. XXX, D. Lgs. n° 81/2008) e luminosi (All. XXIX, D. Lgs. n° 81/2008) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio:



- segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza;
- segnale acustico continuo = sgombero.

All'All. XXXI viene anche codificata la comunicazione verbale. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come di seguito riportato

- via:	per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
- alt:	per interrompere o terminare un movimento
- ferma:	per arrestare le operazioni
- solleva:	per far salire un carico
- abbassa:	per far scendere un carico
- avanti:	
- indietro:	
- a destra:	(se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti)
- a sinistra:	
- attenzione:	per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
- presto:	per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

Nell'All. XXXII vengono invece codificate le prescrizioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il segnalatore deve essere facilmente individuabile per vestiario o elementi di riconoscimento evidenti.

<p>Inizio Attenzione Presenza di comando</p>	<p>Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, il palmo delle mani rivolto in avanti</p>	
<p>Alt Interruzione Fine del movimento</p>	<p>Il braccio destro è teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolta in avanti</p>	
<p>Fine delle operazioni</p>	<p>Le due mani sono giunte all'altezza del petto</p>	
<p>Sollevarsi</p>	<p>Il braccio destro, teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Abbassare</p>	<p>Il braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Distanza verticale</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

Avanzare	Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro, gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo	
Retrocedere	Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo	
A destra rispetto al segnalatore	Il braccio destro teso, lungo orizzontale, con il palmo della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
A sinistra rispetto al segnalatore	Il braccio sinistro teso, lungo orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
Distanza orizzontale	Le mani indicano la distanza	
Pericolo Alt o arresto di emergenza	Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti	
Movimento rapido	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità	
Movimento lento	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente	

- Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al personale mediante "appositi avvisi".
- Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante appositi avvisi.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".
- Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".

- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso".
- Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante "avvisi indicatori".
- Un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo di segnale acustico di avvertimento dell'avviamento di motori deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto.
- I vari divieti nell'uso di filatoi automatici intermittenti (es. introduzione fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essere resi noti mediante "avviso" esposto presso la macchina.
- Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi chiaramente leggibili".
- Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate mediante "avviso" collocato in prossimità dei posti di accensione.
- I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di pieno o di vuoto.
- Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un "avviso" richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.
- Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
- E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici senza avere prima esposto un "avviso" su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre".
- Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scavi e fondazioni, spalamento e sbancamento, deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni".

Traffico interno

Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno allo stabilimento o cantiere si deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della strada:

- le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle;
- nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "*segnalazioni opportune*";
- nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "*adeguate segnalazioni*";
- i "*segnali*" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "*convenientemente illuminati*" durante il servizio notturno;
- durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "*apposito cartello*" deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di più fasi lavorative all'interno della stessa area di cantiere.

Tale concomitanza di eventi è, per quanto possibile, sconsigliabile poiché comporta spesso situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavoratori impegnati in quelle fasi lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti delle varie discipline coinvolte, si è studiato un programma temporale dei lavori particolareggiato (v. diagramma di Gantt in allegato) al fine di ridurre al minimo le effettive sovrapposizioni di fasi.

In realtà le sovrapposizioni di fasi lavorative si distinguono in:

sovrapposizioni semplicemente temporali (aree lavorative dislocate in sottocantieri diversi);

sovrapposizioni di fatto (temporali e logistiche) che comportano la presenza contemporanea (stessa area di cantiere, nello stesso tempo) di più lavoratori che eseguono fasi realizzative diverse.

Nel caso in esame sono presenti entrambe le tipologie di sovrapposizioni. Le sovrapposizioni temporali, tuttavia, non comportano rischi e pericoli aggiuntivi in quanto non determinano alcuna interazione tra i lavoratori impegnati in aree di cantiere diverse.

Le sovrapposizioni descritte nel secondo punto, si verificano, invece, quando nell'area di cantiere sono presenti contemporaneamente gli addetti alla realizzazione dei sondaggi e dei piezometri e gli addetti ai campionamenti delle matrici ambientali. Questa sovrapposizione risulta inevitabile in quanto le operazioni di campionamento devono essere effettuate immediatamente dopo l'estrazione del materiale dal carotiere. In questo caso, al fine di evitare interazione tra gli addetti alla perforazione e gli addetti ai campionamenti dovrà essere individuata un'area posta a distanza di sicurezza dalle operazioni di manovra della trivella perforatrice attrezzata per le operazioni di campionamento che dovrà essere delimitata e segnalata. Data la necessità di spostamenti frequenti dell'area adibita alle attività di campionamento la delimitazione potrà essere effettuata anche con nastro da cantiere fissato su tondini di ferro infissi nel terreno.

Le tomografie elettriche dovranno, sempre, essere effettuate prima delle attività di perforazione; il campionamento delle acque sotterranee, verrà, invece, effettuato solo al termine delle attività di perforazione.

11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici riguardante i rischi derivanti dall'attività lavorativa analizzata, sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione.

Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione può farsi riferimento all'allegato I degli Orientamenti CEE, fermo restando che tale elenco di situazioni e di attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non esaustivo.

I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle schede di sicurezza inserite per quella fase e l'analisi del rischio può essere effettuata per ognuna delle schede inserite.

Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali:

lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili);

lesioni o disturbi di modesta entità;

lesioni o patologie gravi;

incidente mortale;

stimando nel contempo la probabilità di accadimento del danno, il livello di probabilità può essere espresso con giudizi in scala crescente.

La valutazione del rischio effettivo avverrà quindi associando per ogni argomento di rischio una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una entità di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli (improbabile, poco probabile, probabile), mentre la magnitudo del danno atteso è fissata, in ugual modo, in tre livelli di gravità (lieve, media ed alta).

L'entità del rischio associato quindi ad ogni sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale per il valore della probabilità di accadimento P relativo a quel rischio.

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice (Matrice del rischio) i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale.

		3	6	9
M	2	4	6	
	1	2	3	
		P		

E' altresì riportata una "Legenda dei rischi" in cui si identificano i vari livelli di rischio con le azioni corrispondenti da intraprendere.

LEGENDA RISCHI		
9	MOLTO ALTO	Fase lavorativa in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione collettiva ed individuale atti a ridurre, per quanto possibile, sia la probabilità che il danno potenziale
6	ALTO	Fase lavorativa in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione collettiva ed individuale atti a ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale
2-4	LIEVE	Fase lavorativa in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1	TRASCURABILE	Fase lavorativa in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campione sufficientemente ampio, non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o patologie ovvero una loro modesta gravità, ma riferirsi a campioni statistici quali quelli diffusi dall'INAIL.

Va ricordato che nell'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di riferimento "probabilità" e "gravità", pertanto in tali casi è consigliabile adottare le misure più cautelative.

Si riporta di seguito la tabella riferita alle fasi operative desunte dal WBS con i corrispondenti valori di magnitudo, frequenza e rischio associati.

N°	Descrizione Fasi Operative	Indice Magnitudo	Indice Frequenza	Livello del rischio
2	A/1-6) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	Medio	Alta	<i>Alto</i>
3	A/1-7) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	Medio	Alta	<i>Alto</i>
4	A/4-1) RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	Medio	Alta	<i>Alto</i>
5	AP1) Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	Medio	Alta	<i>Alto</i>
6	AP2) Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	Medio	Alta	<i>Alto</i>
13	AP7) Prova di permeabilità per immissione di	Medio	Alta	<i>Alto</i>
14	AP7.1) Prova di permeabilità per immissione di	Medio	Alta	<i>Alto</i>
19	B/1-29) PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	Medio	Alta	<i>Alto</i>
20	B/1-3) INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	Medio	Alta	<i>Alto</i>
22	B/1-4) INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	Medio	Alta	<i>Alto</i>
23	B/1-41) INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	Medio	Alta	<i>Alto</i>
24	B/1-42) INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	Medio	Alta	<i>Alto</i>
25	B/1-47) POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	Medio	Alta	<i>Alto</i>
27	B/1-49) RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	Lieve	Bassa	<i>Trascurabile</i>
28	B/1-5) PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	Medio	Alta	<i>Alto</i>
30	B/1-8) PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	Medio	Alta	<i>Alto</i>

12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE

In questo capitolo si andrà ad analizzare genericamente lo svolgimento delle più particolari fasi operative e le principali caratteristiche dei vari macchinari ed attrezzature utilizzati nei processi lavorativi rimandando alle schede di sicurezza allegate al presente piano per una analisi dei rischi puntuale.

12.1 Impianto del cantiere

Al fine di non interferire con situazioni estranee al cantiere saranno definite delle aree di circolazione per le macchine, per il personale e per lo stoccaggio dei materiali; sarà posta inoltre particolare cura affinché persone non attinenti al cantiere, transitanti nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino in condizioni di pericolo. Date le caratteristiche (aperta campagna) e l'estensione estensione (variabili da 1 a 5 ettari) delle aree di cantiere, non si ritiene necessaria la recinzione.

Sarà inoltre posta nelle zone di migliore visibilità apposita cartellonistica di sicurezza per tutte le tipologie di rischio presenti nel cantiere.

Viabilità e zone di carico e scarico materiali

La zona di carico e scarico degli automezzi, con accesso riservato, deve essere delimitata anche all'interno con staccionata onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale dei lavoratori anche durante le operazioni di carico e scarico.

In corrispondenza dell'accesso veicolare dovrà essere affissa la prevista segnaletica di divieto per le persone.

Deposito materiali con pericolo di incendio ed esplosione

Nel caso di deposito di materiali a maggiore rischio di incendio e/o di esplosione bisognerà prevedere, all'interno del cantiere, una zona, appositamente attrezzata dove dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- predisporre il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
- installare un sistema di allarme sonoro;
- assicurarsi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l'evacuazione;
- scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
- limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili.
- isolare i locali a rischio dagli altri locali;
- controllare l'atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
- evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica, ...);
- facilitare l'intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d'acqua, ...);
- fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ...);
- organizzare la prevenzione incendio sul posto;
- informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d'uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
- in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall'esplosione;
- prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità.

Stoccaggio rifiuti

La gestione dei rifiuti all'interno di un cantiere temporaneo necessita una serie di operazioni fra loro coordinate ed orientate al rispetto ambientale e della normativa tecnica e legislativa vigente.

Nella fattispecie i rifiuti prodotti dovranno essere trasportati dal luogo di produzione all'area predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove sarà prevista una raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione.

In tali aree saranno approntati contenitori per la raccolta di tali rifiuti aventi una capienza non superiore a 200 litri, una banda colorata e indelebile identificativa del rifiuto, il simbolo di rifiuto (R nera in campo giallo) con la denominazione della tipologia di rifiuto.

In tali aree dovranno essere allocate opportune attrezzature (mezzi estinguenti, doccia lavaocchi, assorbitori, presidio di emergenza, ecc..), misure di protezione a carattere collettivo (sistema di aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travaso dei rifiuti liquidi, ecc..) ed individuale (mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc..) per gli operatori, una idonea segnaletica, posta all'esterno e all'interno, da cui si evincano le indicazioni comportamentali riguardanti le operazioni di travaso, i primi interventi che si debbono prestare in caso di contaminazione accidentale (della pelle, degli occhi, in caso di ingestione), gli interventi necessari per bonificare il suolo da eventuali rifiuti fuoriusciti, le modalità di spegnimento degli incendi, ecc.

Si dovrà inoltre prevedere un presidio di emergenza (coperta antifiamma, maschera antigas, ecc..) nelle estreme vicinanze del deposito, nel caso in cui contenga sostanze infiammabili in grande quantità.

Ubicazione dei depositi

Il deposito degli inerti per il betonaggio e per il deposito dei vari materiali da costruzione e di materiali di recupero sarà realizzato in una zona agevolmente raggiungibile dall'area di lavorazione.

Un apposita baracca sarà destinata a magazzino all'interno del quale potrà essere reperito lo spazio necessario per ricavare un locale da destinare al deposito di attrezzature.

Servizi igienico-assistenziali e di pronto soccorso

Sarà garantita la presenza di locali di ricovero, riposo ed eventuale consumo dei pasti, con le attrezzature e gli arredi necessari, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi in numero sufficiente (almeno uno ogni 5 lavoratori o frazione di cinque).

Impianti di alimentazione

La distribuzione dell'energia elettrica necessaria alle apparecchiature avverrà attraverso linee elettriche protette singolarmente: da quadri principali si dirameranno, a servizio dei settori d'impiego, i quadri elettrici secondari. I cavi elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di protezione. È opportuno etichettare le spine per individuare immediatamente gli organi di comando ed i circuiti ai quali i dispositivi montati sul quadro elettrico si riferiscono. Le prese a spina per correnti nominali superiori a 16 A saranno tipo interbloccato provviste di fusibili o di dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. I componenti dei quadri secondari saranno singolarmente protetti a monte da interruttori differenziali coordinati con l'impianto di terra; tale impianto assicurerà l'equipotenzialità dell'area interessata.

Condizioni di sicurezza impianto di alimentazione

Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc. Non toccare parti scoperte.

Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare. Intervenire quando il rivestimento è logoro o interrotto.

Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, il corpo devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche vicine.

Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire l'interruttore a monte del cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; se scatta o fonde ancora avvertire l'elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto.

Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite; non improvvisarne con mezzi di fortuna inadeguati.

Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di trasformatori.

La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista di professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di cantiere.

Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della Appaltatrice.

Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno essere utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla normativa CEI 23-12.

Allacciamento dei sottoservizi all'area di incantieramento

Una volta definita l'area di incantieramento sarà necessario provvedere alla fornitura dei sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefonico) alla stessa, in maniera da renderla atta allo scopo cui sarà destinata.

A tal proposito si dovrà individuare il punto più vicino all'area di incantieramento del passaggio dei suddetti sottoservizi generalmente interrati e dei punti di attacco all'area stessa e provvedere ad uno scavo a sezione obbligata di profondità non inferiore ad un metro per il collegamento delle tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo.

Tali linee dovranno scorrere parallelamente tra di loro senza mai interferire o sovrapporsi in modo da non creare punti di promiscuità, e, nel caso della linea di alimentazione elettrica, si giudicherà all'atto dell'incantieramento se sarà più conveniente realizzare un passaggio interrato od aereo dal punto di consegna ENEL.

In particolare si darà luogo alle seguenti operazioni:

- decespugliazione ed eventuale taglio piante o, in alternativa, demolizione pavimentazioni stradali;
- picchettazione per la delimitazione dello scavo;
- scavo in trincea per posa cavi e/o tubazioni;
- stendimento strato di sabbia per l'appoggio dei cavi e/o tubazioni;
- trasporto bobine conduttori e/o tubazioni sul posto;
- posizionamento cavi interrati e/o tubazioni comprese giunzioni ed accessori;
- posa copponi in cls di protezione;
- attacco delle linee e/o tubazioni agli utilizzatori;
- allacciamento alla linea in tensione e/o condotte di adduzione/scarico;
- richiusura delle trincee;
- stendimento binder e tappetino d'usura (ove necessario).

Documentazione da tenere in cantiere

A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui segue una lista non esaustiva:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

- Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav.
- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in cantiere per presenza di fibre amianto.
- Cartello di cantiere.

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. N° 81/2008)

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigere per TUTTI i cantieri, anche da imprese familiari o con meno di dieci dipendenti).
- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni, nel caso di lavori comprendenti estese demolizioni).
- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggio di elementi prefabbricati).
- Piano di lavoro specifico (nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, previa autorizzazione ASL).

Piano di Sicurezza

PRODOTTI E SOSTANZE

- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose (Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere).

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE.
- Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro (Documentazione stabilita dall'impresa e redatta per ogni attrezzatura).

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante.

PONTEGGI (Allegato XIX)

- Autorizzazione Ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (per ogni modello presente in cantiere).
- Schema del ponteggio (h <20 m) come realizzato (Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere).
- Progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difforni da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m.
- Progetto del castello di servizio (relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato).

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA

- Schema dell'impianto di terra.
- Calcolo di fulminazione.
- In caso di struttura non autoprotetta, progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra ai sensi D.P.R. 462/2001 completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio ed inviata agli enti competenti.
- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- Libretti di omologazione ISPESL degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg. (acquistati prima del settembre 1996).
- Certificazione CE di conformità del costruttore (acquistati dopo settembre 1996).
- Libretto di uso e manutenzione.
- Copia di denuncia di prima installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.
- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento con firma del tecnico che ha eseguito la verifica.
- Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg e conseguente verbale.
- Registro verifiche periodiche.
- Procedure per gru interferenti.

- Certificazione radiocomando gru.

RISCHIO RUMORE

- Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997).
- Valutazione esposizione professionale al rumore.

RECIPIENTI A PRESSIONE

- Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l.

VARIE

- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.

DOCUMENTAZIONE GENERALE

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
- specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno invece esibire almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere

Vista la tipologia di fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto del presente piano di sicurezza si ipotizza la presenza in cantiere delle seguenti macchine ed attrezzature.

Mezzi meccanici ed Attrezzature	
AUTOCARRO-FURGONE Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi genere in genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri)	
AUTOCARRO CON GRU Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per movimentazione carichi.	
GRUPPO ELETTROGENO Si tratta di un dispositivo di produzione d'energia elettrica a carburante.	
ESCAVATORE (oleodinamico) Macchina usata per scavo movimento di terra od altro materiale incoerente. Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti oleodi	
BETONIERA A BICCHIERE Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del calcestruzzo.	
SONDA DI PERFORAZIONE (per micropali, tiranti, jet grouting, drenaggi) Macchina cingolata per manovra utensili di perforazione (scalpello trilama o martello fondo-foro), munita d'argano di servizio per sollevamento utensili ed il varo dei profili.	
MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO Attrezzatura elettrica utilizzata per l'esecuzione di piccole demolizioni (tracce nelle murature, forature, ecc.)	
POMPA IDRICA Si tratta di un'apparecchiatura elettrica per il pompaggio di acque di varia natura (anche moderatamente fangose) e provenienza.	

OPERE PROVVISORIALI.

Le opere provvisorie sono quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione di lavori civili edili, che hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e che pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale sono state erette.

Le opere provvisorie si distinguono in:

- opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento;
- opere di sicurezza che servono per impedire la caduta dall'alto di persone e di materiali che possono cadere dalle opere di servizio;
- opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casceforme, centine, puntelli, ecc.) o strutture di contenimento per scavi di fondazioni o scavi per condutture, collettori, pozzetti spingitubo, attraversamenti stradali, fluviali o ferroviari e banchine provvisorie, su qualsiasi tipo di terreno.

In base alle fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera non dovrebbero essere realizzate opere provvisorie.

12.2 Scavi e splateamenti

Si definisce scavo l'operazione di asportazione di rocce e terra dalla collocazione originaria al fine di creare splateamenti, spazi e/o cavità di forme e dimensioni opportune per la realizzazione delle opere da realizzare.

In questo paragrafo vengono trattate le misure e le normative di sicurezza relative agli splateamenti e sbancamenti ed alla creazione di trincee e scavi a sezione obbligatoria.

Misure di prevenzione

Prima dell'inizio dei lavori il committente, in caso di appalto degli stessi ad una impresa o a lavoratori autonomi, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale e deve fornire precise informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni, o altre condizioni che possano determinare pericoli per i lavoratori.

Nel caso in cui il datore di lavoro affidi l'esecuzione dell'operazione a proprio personale dipendente, deve provvedere ad informarlo dettagliatamente dei rischi specifici dell'attività che dovrà svolgere.

Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e complessità, si rende necessaria la redazione di un apposito programma, che può essere preceduto, se necessario, da indagini geognostiche. Il programma deve prevedere sia le caratteristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono essere approntate durante l'esecuzione dei lavori, onde garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati.

a) Splateamenti e sbancamenti

L'articolo 181 del D. Lgs. N° 81/2008 fornisce le seguenti precisazioni.

- Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
- Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

b) Scavi

Procedura organizzativa

In relazione alla tipologia di scavi da effettuare è fondamentale procedere alla preliminare individuazione dei preposti, a cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro affidati in tale operazione complessa, legata a molteplici rischi ed in particolare al pericolo di seppellimento del lavoratore a causa di movimenti accidentali del terreno che provocano scoscendimenti, frane e crolli delle pareti.

Per operare in sicurezza è necessario identificare con precisione la natura del terreno e il modo di comportarsi quando viene interessato da uno scavo. Infatti durante i lavori la stabilità iniziale può essere ridotta da diversi fattori quali:

- la pressione sulle pareti dello scavo (dovuta alla eliminazione della contropressione del terreno asportato);
- l'azione dilavatrice delle acque, sia piovane che quelle scaturenti o circolanti nel terreno;
- eventuale presenza di rifiuti dalle scadenti proprietà geotecniche.

In questo contesto risultano particolarmente pericolosi i terreni a legante argilloso, perché fortemente sensibili all'azione dell'umidità e della secchezza. Per contro i terreni sabbiosi o ghiaiosi pur essendo meno soggetti agli slittamenti dei terreni argillosi si disgregano più facilmente nel tempo. Particolarmente insidiosi sono quei terreni che contengono strati di ciottoli senza legante.

Ulteriori condizioni di instabilità si possono riscontrare in presenza di terreni di riporto, in particolare quando si è in presenza di terreni di riporto e/o volumi di R.S.U. o rifiuti industriali.

Per quanto concerne la scelta dei DPI necessari ad effettuare le operazioni di scavo si dovranno prendersi in considerazione almeno: casco, guanti, occhiali chiusi, cuffie antirumore, mascherine antipolvere, scarpe antinfortunistiche. Altri specifici DPI dovranno essere impiegati in relazione alla presenza di acque o esalazioni legate al ritrovamento di rifiuti interrati.

Sarà necessario, inoltre, predisporre una idonea segnaletica conforme al D. Lgs. 81/2008 adatta sia per il periodo diurno che notturno, quanto meno in prossimità di strade e/o abitazioni/capannoni, che evidenzino i rischi presenti nelle aree interessate dagli scavi.

In tale fase operativa sarà necessario identificare le aree operative e organizzare di conseguenza la eventuale viabilità di cantiere. Particolare attenzione andrà osservata nella determinazione dei franchi da riservare dal lato delle pareti e dal ciglio dello scavo in caso di passaggio di mezzi pesanti (camion, mezzi di sbancamento, trivelle.) in modo da permetterne la circolazione in condizioni di terreno stabile.

Sarà inoltre interdetto, con idonei sbarramenti della zona interessata dagli scavi, l'ingresso delle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

Identificare le zone destinate a contenere lo stoccaggio del materiale proveniente dagli scavi.

Procedura di corretta esecuzione degli scavi

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere verificata, a cura dell'Appaltatore, la consistenza e la stabilità del terreno, effettuando se necessario anche opportuni saggi geognostici.

Quando siano da temere frane o scoscendimenti, si deve provvedere all'armatura del terreno o al suo consolidamento, ad esempio realizzando un opportuno sistema di allontanamento delle acque mediante idonei drenaggi, tale operazione dovrà tuttavia essere autorizzata dalla DD. LL. e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Realizzazione, vista la natura "ambientale" degli scavi.

E' necessario puntellare lo scavo quando quest'ultimo è profondo più di 1.5 m e il terreno non offra sufficienti garanzie di consistenza (piogge, gelo). Deve essere disposto il divieto di deposito di materiale sul ciglio degli scavi.

Il dimensionamento delle tratte di scavo dovrà essere ovviamente effettuato in funzione dei parametri sopra citati ed in contraddittorio con la DD. LL..

Nelle operazioni di scavo quando si impiegano escavatori meccanici non devono rimanere parti sporgenti a strapiombo.

Le opere di armatura e puntellamento devono essere realizzate in modo da permettere senza pericolo sia il proseguimento dei lavori di scavo sia quelli relativi alla eventuali successive azioni di campionamento e rilievo, perché la loro rimozione o indebolimento risulterebbe pericolosa per la stabilità o la sicurezza.

La robustezza dell'armatura va dimensionata non solo in base alla spinta iniziale del terreno, ma anche in relazione agli effetti del passaggio dei mezzi di lavoro e di scavo.

Negli scavi in trincea si ricorre a pareti non armate ma con inclinazione non inferiore a quelle di sicurezza o in alternativa pareti armate verticali. E' invece vietato armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali.

E' necessario delimitare il bordo dello scavo con opportune protezioni e segnalazioni temporanee riposizionabili nel proseguimento delle fasi dello scavo.

Quando vengono impiegate macchine per il movimento terra è necessario:

- allontanare le persone presenti nel raggio d'azione della macchina prima dell'inizio dei lavori;
- la macchina deve essere condotta solo da personale qualificato.

Le scale manuali di accesso al fondo dello scavo, se necessarie, devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti, sporgenti almeno 1 m oltre il piano di accesso

Le andatoie di accesso agli scavi devono essere dotate di parapetto con larghezza minima:

- 60 cm per il solo passaggio di persone;
- 120 cm se utilizzate nel trasporto di materiale.

Va tassativamente evitata la presenza di persone isolate all'interno di scavi non armati. Nelle trincee le scale vanno tenute ad una distanza tale da permettere un rapida uscita senza dover effettuare un percorso troppo lungo sul fondo: tale percorso non dovrebbe comunque essere più lungo di 15 m e quindi fra 2 scale devono esserci al massimo 30 m di distanza.

Per l'attraversamento in sicurezza delle trincee, occorre disporre delle passerelle con parapetto all'incirca alla stessa distanza fra le scale.

Nella escavazione meccanica di trincee deve essere vietata la discesa dei lavoratori nello scavo prima della messa in opera dall'esterno delle armature prefabbricate. Questa condizione di rischio è particolarmente elevata nella distanza compresa fra 4-5 m dalla benna o dal cucchiaio dell'escavatore.

All'interno degli scavi possono trovarsi anche gas e vapori dannosi, viste le particolari condizioni al contorno. Quando questi ultimi non siano sufficientemente ventilati è necessario utilizzare idonei DPI ed evitare di utilizzare attrezzature elettriche o peggio impiegare fiamme libere prima di averne correttamente identificato la natura.

Procedure di sicurezza

Per la realizzazione delle trincee esplorative verrà utilizzato un mezzo meccanico di escavazione idoneo alla natura del terreno oggetto di scavo dotato di libretto o certificato di omologazione (D. Lgs. 81/2008) e di libretto di istruzione. L'escavatore dovrà essere dotato di segnalatori acustici e luminosi per le manovre pericolose e di sistemi di ancoraggio per il suo trasporto.

Gli apparecchi a motore, mobili o fissi, per il sollevamento di materiali dagli scavi comportano la necessità di adottare misure suppletive atte ad evitare franamenti del terreno e cadute di materiali.

Anche per gli apparecchi meno pesanti, manovrabili a mano del tipo verricello le incastellature provvisorie di sostenimento devono risultare robuste e stabili.

Vietare le operazioni di taglio a cannelo/elettrico in locali, recipienti e fosse non sufficientemente ventilate o su recipienti chiusi/aperti che contengano sostanze che possono dare origine ad incendi ed esplosioni.

In caso di utilizzo di bombole di gas (pacco ossiacetilenico) queste devono essere idoneamente ancorate e collocate lontano da fonti di calore. Deve essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannelo per evitare il ritorno di fiamma.

E' necessario scegliere gli apparecchi che per la particolarità di costruzione consentono di ridurre al minimo "tecnicamente possibile" le vibrazioni, gli scuotimenti, lo sviluppo di polvere e i rumori.

12.3 Autogru

Vengono definite "autogru" le gru mobili installate su carro proprio. Tali mezzi rivestono particolare importanza soprattutto per il carico e scarico delle attrezzature e dei materiali.

Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio di apparecchi di sollevamento, come per i meccanismi, questi vengono raggruppati in classi in relazione ai compiti che devono assolvere durante la loro vita. Della classe dell'apparecchio si dovrà tener conto sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di utilizzazione.

Uso e manutenzione

I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche secondo la classe indicata dal costruttore.

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza e quindi sottoposti a periodica manutenzione secondo le indicazioni del manuale tecnico della casa costruttrice.

Stabilità del mezzo e del carico

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devono essere adottate le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione al tipo del mezzo stesso.

Le autogru possono lavorare nel rispetto della tabella di portata sia su gomme che su stabilizzatori.

Per quanto concerne gli apparecchi poggianti su gomme la stabilità del mezzo è garantita dal buono stato del pneumatico e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio, adeguato ai carichi trasmessi ed alla velocità di servizio prevista: in caso di sostituzione il pneumatico dovrà essere del tipo indicato dalla casa costruttrice della gru e riportato sul libretto di immatricolazione.

Talune autogru montano gomme riempite con liquido speciale; tali gomme devono risultare di tipo appropriato alla movimentazione dei carichi; devono altresì essere osservati i limiti di velocità imposti per il tipo di gomma.

Se l'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatori questi dovranno essere corredati immediatamente all'uscita del cilindro di valvola di blocco per impedire il rientro accidentale dello stabilizzatore in caso di rottura della tubazione. Il piatto dello stabilizzatore verrà ampliato in relazione alla pressione specifica trasmessa ed alla natura del terreno.

All'atto della stabilizzazione del carro è necessario avere riguardo alla resistenza del terreno di appoggio onde garantire l'orizzontalità del carro durante l'esercizio.

Le autogrù possono essere predisposte per portate su pneumatici con interessamento dei dispositivi di sospensione per la corretta ripartizione dei carichi. Qualora non esistano dispositivi meccanici o idraulici applicati direttamente agli assali e/o ai cilindri per l'esclusione delle sospensioni, queste devono essere provviste di dispositivi di blocco atti ad interrompere il collegamento con accumulatori o pompa per evitare ogni travaso. Le tubazioni del sistema devono essere calcolate secondo norme di buona tecnica.

Qualora, in conformità alle norme di calcolo, sia stata adottata per la verifica di esercizio una pressione cinetica del vento inferiore alla massima, dovrà essere previsto sull'apparecchio o nell'ambito del cantiere un dispositivo di segnalazione anemometrico.


Limitatore di carico e di momento

Secondo la normativa vigente questo dispositivo non è obbligatorio per le autogru; tuttavia se installato deve risultare efficiente.

Il dispositivo limitatore di carico e di momento deve essere commisurato alle prestazioni nominali dell'apparecchio con una tolleranza massima del 10%.

Funi e catene sfilo braccio

Il coefficiente di sicurezza per le funi utilizzate per lo sfilo degli elementi del braccio di autogrù dovrà essere non inferiore a 6 in relazione agli sforzi indotti. Il coefficiente potrà essere non inferiore a 5 qualora la fune stessa funga da tirante deviato da pulegge e cioè non sia previsto per la gru sfilo del braccio con carico applicato. Per le catene il coefficiente dovrà comunque essere non inferiore a 5.



12.4 Imbracaggio dei carichi per la movimentazione

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio" i sistemi e modalità atti a permettere il sollevamento ed il trasporto del carico.

Misure di sicurezza

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

La mancata specificazione dei "mezzi idonei" comporta la necessità di stabilire di volta in volta se i mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico oggettivo, ad impedire l'insorgere di una situazione di pericolo.

Dirigenti e preposti devono dare specifiche istruzioni al personale addetto all'imbracaggio in particolare per quanto riguarda la natura dei carichi, il peso, la posizione presumibile del baricentro sollevato.

Contenitori

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse nè piattaforme semplici nè imbracature.

Tiranti

Sono composti da un tratto unico di corda, fune o catena con esclusione di qualsiasi giunzione e terminano normalmente ai due estremi con anelli o ganci di sicurezza passanti entro redance. I sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essere commercializzati in conformità al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilanceri.

In riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico (c) riportato nella figura che segue.




Fig. 1

Bilancieri

I bilancieri devono essere calcolati in relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere. Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, deve essere indicata la portata massima ammissibile ed il peso proprio del bilanciere che dovrà essere detratto dalla portata della gru.

Corde

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10. Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta. Si rammenta che in presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa.

Coefficienti di sicurezza

I coefficienti di sicurezza da adottare sono gli stessi delle funi (6) o catene (5) di sospensione; per le funi composte di fibre il coefficiente di sicurezza deve essere 10. Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore di lavoro di eseguire a mezzo di personale specializzato o da lui scelto la verifica trimestrale delle funi o catene degli apparecchi di sollevamento concerne anche le prolunghe che, costituendo un'estensione delle funi o catene medesime, debbono essere formate di materiale della stessa consistenza e resistenza.

Nastri

Sono elementi a fibre parallele in resine poliestere che sono fornite con coefficiente di sicurezza pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.1979); risultano inattaccabili all'umidità, all'acqua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, ed alla temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a cappio. Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo periodico, dovrà essere escluso dal servizio quando la guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità.

Uso di più gru per sollevamento di un unico carico

Questo tipo di operazioni rientra tra quelle per le quali l'utente deve specificamente provvedere a dare le opportune disposizioni di servizio ed a corredare gli apparecchi di eventuali dispositivi supplementari idonei a garantire la stabilità dei mezzi e del carico.

In particolare si ritiene che in via minimale debba controllarsi, tra l'altro, che gli apparecchi di sollevamento abbiano caratteristiche omologhe in relazione alle prestazioni richieste (portata, velocità, accelerazioni, ecc.); che le operazioni si svolgano sotto la vigilanza di un preposto competente e che tutte le operazioni siano preventivamente pianificate; che le gru possano comandarsi da un posto di manovra univoco e sicuro o che esistano sistemi che consentano di impartire tempestivamente gli ordini di manovra ai conduttori in cabina; che durante le operazioni gli apparecchi non vengano in nessun modo sovraccaricati o meglio che siano corredati di dispositivi limitatori di carico, e se del caso di momento, per garantire l'impossibilità di sovraccarico strutturale delle gru; che le operazioni di imbracaggio siano progettate e condotte in modo da evitare la caduta del carico o del suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

Avvertenze

Gli obblighi di istruire il personale addetto trovano riscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008.

L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente addetto.

Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati di tale compito.

Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i comandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata e responsabilizzata.

Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice.

L'imbracatore deve:

- usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione ed eliminare i pezzi deteriorati;
- accertarsi del peso del carico da sollevare, rivolgendosi eventualmente al proprio capo;
- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei tratti portanti. Oltre i 120° è opportuno far uso dei bilancier;
- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sagome di protezione contro gli spigoli vivi;
- verificare l'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in tensione le funi;
- portare il carico ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso;
- ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in modo che l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di instabilità;
- assicurarsi che, durante le manovre a gru scarica, le funi e le catene sospese non urtino contro ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo;
- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.

La giurisprudenza ha chiarito che le norme concernenti la stabilità e l'imbracatura dei carichi ed il divieto di sospensione degli stessi sopra i lavoratori contengono precetti che si rivolgono non solo agli addetti a terra a tali operazioni, ma anche ai gruisti che hanno il dovere di seguire i movimenti della gru onde evitare pericoli.

Segnalazioni gestuali

Le segnalazioni gestuali devono essere portate a conoscenza del personale addetto agli apparecchi di sollevamento.

Tali segnalazioni devono essere portate a conoscenza dei gruisti, degli imbragatori e del personale incaricato del servizio di segnalazione ove ricorra il caso di visibilità ridotta dal posto di manovra della gru.

È opportuno che le segnalazioni vengano date da un unico lavoratore incaricato, secondo lo schema di seguito indicato:

Amarraggio (equilibratura e messa in tensione delle funi o catene di imbracaggio): direzione del pollice e movimento dell'avambraccio secondo i casi.

Sollevamento: ascensionale della mano nel senso della spirale.

Traslazione: movimento del braccio secondo il senso di traslazione richiesto.

Messa in posizione: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno.

Discesa e salita minima: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno.

Discesa: direzione dell'indice e movimento del braccio verso terra.

Arresto: movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto.

Arresto immediato: doppio rapido movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto.

Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo "Segnaletica di sicurezza, targhe, avvisi" del presente PSC.

Mezzi personali di protezione

Gli imbragatori devono fare uso di idonei mezzi personali di protezione in relazione ai rischi specifici più frequenti nel loro lavoro.

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto devono essere provvisti di elmetto di protezione. È inoltre obbligatorio l'uso di guanti di protezione contro il pericolo di punture, tagli, abrasioni. Anche i piedi devono essere opportunamente protetti con scarpe resistenti con puntale rinforzato contro il pericolo di schiacciamento e suola antisdrucciolevole.

Tutti i mezzi personali di protezione devono essere dati in dotazione al lavoratore dal datore di lavoro e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Adempimenti amministrativi

A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, le funi, le catene, gli accessori di sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina. L'utilizzatore di gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioni comunitarie previste che sono espresse anche per attestare la qualità del prodotto al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere immesse sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza, con le seguenti indicazioni minime:

- nome del fabbricante o del mandatario;
- indirizzo del fabbricante o del mandatario;
- descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici speciali);
- norma impiegata in caso di prova;

- carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste).

Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni e contrassegni di funi, catene e ganci già recepita in Italia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante;
- identificazione del materiale (es. classe internazionale);
- identificazione del carico massimo di utilizzazione;
- marchio CE.

La Direttiva prescrive che per gli accessori che comprendono componenti come funi e cordami sui quali la marcatura è impossibile, le indicazioni devono essere riportate su targa o altri mezzi fissati solidamente all'accessorio.

Per la verifica e la manutenzione delle funi fare riferimento alle norme vigenti.

12.5 Valutazione esposizione professionale alle vibrazioni

Il Titolo VIII, Capo III del D. Lgs. n° 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto al Capo III, Sezione II del D. Lgs. n° 81/2008.

La possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione professionale del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e tale fine è perseguibile variando il ciclo produttivo o dotando, ove possibile, il lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente e ridurre comunque i livelli di esposizione. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.

L'ambito di applicazione definito al Capo III è individuato dalle seguenti definizioni date all'art. 200 del D. Lgs. n° 81/2008:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: *"le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari"*.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero: *"le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide"*.

L'articolo 202 del D. Lgs. n° 81/2008 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. E' inoltre previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o senza misure, sarà programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente.

La valutazione prenderà in esame i seguenti elementi:

- entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal D. Lgs. n° 81/2008 all'articolo 201 e riportati di seguito;

Piano di Sicurezza

<i>Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio</i>	
Livello d'azione giornaliero di esposizione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$
<i>Vibrazioni trasmesse al corpo intero</i>	
Livello d'azione giornaliero di esposizione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione $A(8) = 1,15 \text{ m/s}^2$

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
- condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si è reso necessario:

- individuare i lavoratori esposti al rischio;
- individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate dal lavoratore;
- individuazione del tempo di esposizione in relazione alle attrezzature;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

La determinazione del suddetto valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica rispettivamente riportata per il sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero (WBV).

Sistema mano-braccio (HAV)

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro [$A(8) \text{ (m/s}^2\text{)}$], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati ($A(w)_{\text{sum}}$) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana alle vibrazioni $A(8)$, in m/s^2 , sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[\sum_{i=1}^N A8_i^2 \right]^{1/2} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Dove $A(8)_i$ è pari a $A(8) = A_{\text{sum}} * (T_e/8)^{1/2}$ con T_e tempo di esposizione effettivo alla i-esima macchina

Sistema corpo intero (WBV)

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, $A(8) \text{ (m/s}^2\text{)}$, calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (A_{wmax}).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni $A(8)$, in m/s^2 , sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[\sum_{i=1}^N A8_i^2 \right]^{1/2} (m/s^2)$$

Dove $A(8)_i$ è pari a $A(8) = A_{wmax} * (T_e/8)^{1/2}$ con T_e tempo di esposizione effettivo alla i -esima macchina.

Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni sul campo, i valori delle accelerazioni ponderate in frequenza possono derivare da:

- acquisizione da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR);
- acquisizione dei valori dichiarati dal costruttore (in tal caso si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle dei valori di correzione riportati nelle Linee Guida ISPESL solo qualora le condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione).

I valori desunti secondo le metodologie sopra descritte non saranno usati se:

- il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;
- il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
- il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6 delle Linee Guida ISPESL;
- il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca o modello).

In tutti i casi in cui l'impiego della Banca Dati Vibrazioni può portare ad una sottostima del rischio si ricorrerà a misurazione diretta dell'esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.

Il D. Lgs. n° 81/2008 prescrive che, ove siano superati i livelli di azione (mano braccio: $A(8) = 2,5 m/s^2$; corpo intero: $0,5 m/s^2$) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

- altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
- la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
- adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
- la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità.

L'art. 204 del D.Lgs. n° 81/2008 dispone inoltre che:

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamente, una volta l'anno, o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute;
- è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

Nel caso sopra citato, il datore di lavoro:

- sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata;
- sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni dovrà essere effettuata dal datore di lavoro seguendo il metodo indicato nelle *"Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro"* elaborate dall'ISPESL e consistente nella:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
- individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione alle vibrazioni;
- individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle stesse;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

L'individuazione delle suddette informazioni discende dalla conoscenza completa delle mansioni, delle attrezzature, delle fasi lavorative e dei tempi di esposizione espletati dal singolo lavoratore, quindi, tale indagine può essere effettuata in maniera completa ed esaustiva solo se in possesso della conoscenza adeguata che, in fase di progettazione, è carente, e pertanto si demanda, alla stesura di tale valutazione, l'impresa esecutrice dei lavori che la riporterà all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

13. GESTIONE EMERGENZE

Il D. Lgs. n° 81/2008, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare all'art. 18 si formulano indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso di prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e propria gestione dell'emergenza.

Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di emergenza, possono essere grossolanamente suddivise in:

- eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, etc.);
- eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, etc.).

Obiettivi principali e prioritari, di un piano di emergenza aziendale, sono pertanto quello di:

- ridurre i pericoli alle persone;
- prestare soccorso alle persone colpite;
- circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.

Considerato il tipo di attività svolta prevalentemente nel cantiere, così come previsto dal Decreto Ministeriale 10/03/98, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, bisognerà effettuare la valutazione del rischio di incendio in conformità ai criteri di cui all'Allegato I del D.M. 10/03/98 ed, in base al livello di rischio presente, si adotteranno apposite misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio per la gestione delle emergenze.

Sarà necessario effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori delle imprese delegati allo scopo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/03/98 con i contenuti minimi riportati nell'allegato IX del citato Decreto.

Lo schema organizzativo consisterà essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza ed in controlli preventivi.

In particolare dovranno essere effettuate le seguenti designazioni nominative:

- chi diffonde l'ordine di evacuazione;
- chi telefona ai numeri preposti per l'emergenza (115, 112, 113 o 118).

Tali designazioni saranno variabili, dipendenti dalla composizione della squadra tipo di lavoratori ed a discrezione del Responsabile del Sistema di Gestione Emergenze (RSGE).

In linea generale, a supporto dell'informazione e formazione obbligatoria che le imprese dovranno attuare, si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e controlli preventivi, salvo diverse disposizioni da segnalare chiaramente nel Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'impresa.

Il preposto è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella scheda "Telefoni ed Indirizzi utili" inserita nel Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, all'adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, spegneranno le attrezzature in uso e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (segnalato nelle apposite planimetrie) avendo cura di avviarsi a passo veloce senza correre.

La particolarità delle aree di cantiere rende estremamente importanti le procedure di emergenza in quanto gli spazi sono limitati, presentano ostacoli particolari e la tipologia dei lavori rende difficile il possibile intervento e la facile evacuazione in caso di necessità.

Si ritiene quindi necessario che l'Impresa impartisca delle direttive che, in relazione all'evolversi dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Cantiere dovrà sempre e costantemente garantire:

- mantenere sgombre e facilmente apribili le vie d'accesso del cantiere;
- predisporre vie di esodo orizzontali e verticali;
- segnalare, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletica, le vie d'esodo in caso di necessità;
- mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piano, le vie di accesso;
- predisporre adeguati estintori controllandone costantemente l'efficienza;
- segnalare la posizione degli estintori con apposita segnaletica;
- attivare la formazione dei lavoratori sull'uso degli estintori e sulle normali procedure di emergenza e soccorso.

Il personale operante sul cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi specifici assegnati onde affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza.

14. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo la definizione dei contenuti del piano di sicurezza data al punto 2 dell'Allegato 15 del D. Lgs. 81/2008, il documento deve contenere "...la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1".

Quest'ultimo elemento di valutazione, richiesto espressamente dal D. Lgs. 81/2008, costituisce senz'altro uno degli aspetti oggi maggiormente dibattuti e cruciali relativamente al contenuto dei PSC ed al confronto tra Committente ed Impresa appaltatrice.

Un'ulteriore accento è stato posto, oltre che dal sopraccitato articolo, anche dall'art. 31 bis della L. 109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sulla questione riguardante l'individuazione, la quantificazione e la non assoggettabilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza nei confronti degli appaltatori.

14.1 Determinazione dei costi

La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nel citato punto 4 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008, assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, gli apprestamenti previsti nel PSC; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento.

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l'incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritto nel presente piano, sia in relazione al

numero e alla tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addetti alle singole fasi lavorative, che in funzione delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione in sicurezza delle fasi lavorative stesse, nonché dei servizi igienico-assistenziali messi a disposizione dei lavoratori.

Ai sopra esposti costi vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi e procedurali necessari per garantire l'esecuzione dell'intero processo produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a tutte quelle predisposizioni provvisorie necessarie per la delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro oppure costituenti protezioni collettive ed individuali.

Riepilogando occorre:

individuare la quota parte degli oneri diretti della sicurezza, già presenti nella stima del computo metrico estimativo (OD); questi costi, essendo già considerati non si sommano a quelli dell'opera, ma vanno solamente estrapolati ed identificati come non soggetti a ribasso d'asta;

individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza, non prevedibili nell'analisi dei prezzi delle opere compiute, per le quali viene effettuata una apposita stima; questi oneri, non essendo stati considerati nel computo metrico, si sommano al costo complessivo, venendo identificati come oneri specifici (OS)

Con l'accettazione del presente piano da parte dell'impresa appaltatrice si intende accettata senza riserva alcuna anche la suddetta stima dei costi onnicomprensivi per l'applicazione di tutte le necessarie misure intese a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa quant'anche non esplicitamente richiamata nel presente Piano.

In nessun caso le eventuali integrazioni apportate al seguente Piano dall'Appaltatore per meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza e delle effettive attrezzature e macchinari utilizzati per la realizzazione dei lavori, potranno giustificare modifiche o adeguamento alla suddetta stima.

OD - ONERI DIRETTI, GIÀ CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Stima dei lavori	122.791,46
------------------	------------

STIMA DEGLI ONERI DIRETTI (OD)

N°	N.E.P.	Cod.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
Aree adiacenti sito De Patre							
1	9	A/1-6	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m³	220	0,52	114,40
2	19	A/1-7	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m³	110	0,74	81,40
3	20	A/4-1	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	m³	330	0,13	42,90
1) Totale Aree adiacenti sito De Patre							238,70
Area WTS							
4	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	10	1,15	11,50
5	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	10	1,96	19,60
6	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	2	5,33	10,66
7	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	2	15,69	31,38
8	21	AP4	Prelievo di campioni di suolo	cad	11	0,42	4,62
9		AP4.1	Prelievo di campioni di rifiuti solidi	cad	1	0,42	0,42
10	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	2	2,8	5,60

Piano di Sicurezza

11		AP7	Prova di permeabilità per immissione di	cad	0,5	2,08	1,04
12		AP7.1	Prova di permeabilità per immissione di	cad	2	5,16	10,32
13		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	2	0,64	1,28
14	1	B/1-1	APPONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	0,5	28,06	14,03
15	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	10	0,08	0,80
16		B/1-29	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	cad	1	2,48	2,48
17	3	B/1-3	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	4	9,26	37,04
18	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	2	2,7	5,40
19	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	20	0,38	7,60
20	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	2	3,25	6,50
21	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	2	0,14	0,28
22	12	B/1-49	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	m	20	0,16	3,20
23	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	35	1,55	54,25
24	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	15	2,06	<u>30,90</u>

2) Totale Area WTS

258,90

Area Fin.Bell.

25	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	10	1,15	11,50
26	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	10	1,96	19,60
27	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	2	5,33	10,66
28	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	2	15,69	31,38
29	21	AP4	Prelievo di campioni di suolo	cad	11	0,42	4,62
30		AP4.1	Prelievo di campioni di rifiuti solidi	cad	1	0,42	0,42
31	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	3	2,8	8,40
32		AP7	Prova di permeabilità per immissione di	cad	0,5	2,08	1,04
33		AP7.1	Prova di permeabilità per immissione di	cad	2	5,16	10,32
34		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	3	0,64	1,92
35	1	B/1-1	APPONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	0,5	28,06	14,03
36	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	10	0,08	0,80
37		B/1-29	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	cad	1	2,48	2,48
38	3	B/1-3	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	4	9,26	37,04
39	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	2	2,7	5,40
40	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	20	0,38	7,60
41	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	2	3,25	6,50
42	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	3	0,14	0,42
43	12	B/1-49	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	m	20	0,16	3,20
44	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	35	1,55	54,25
45	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	15	2,06	<u>30,90</u>

3) Totale Area Fin.Bell.

262,48

Aree adiacenti WTS-Fin.Bell.-Rocci

46	9	A/1-6	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	300	0,52	156,00
47	19	A/1-7	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	150	0,74	111,00
48	20	A/4-1	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	m ³	450	0,13	58,50
49	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	3	5,33	15,99
50	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	3	15,69	<u>47,07</u>

4) Totale Aree adiacenti WTS-Fin.Bell.-Rocci

388,56

Piano di Sicurezza

Area Dragaggio del Ponte

51	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	10	1,15	11,50
52	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	10	1,96	19,60
53	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	2	5,33	10,66
54	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	2	15,69	31,38
55	21	AP4	Prelievo di campioni di suolo	cad	11	0,42	4,62
56		AP4.1	Prelievo di campioni di rifiuti solidi	cad	1	0,42	0,42
57	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	4	2,8	11,20
58		AP7	Prova di permeabilità per immissione di	cad	0,5	2,08	1,04
59		AP7.1	Prova di permeabilità per immissione di	cad	2	5,16	10,32
60		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	4	0,64	2,56
61	1	B/1-1	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	0,5	28,06	14,03
62	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	10	0,08	0,80
63		B/1-29	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	cad	1	2,48	2,48
64	3	B/1-3	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	4	9,26	37,04
65	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	2	2,7	5,40
66	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	20	0,38	7,60
67	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	2	3,25	6,50
68	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	4	0,14	0,56
69	12	B/1-49	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	m	20	0,16	3,20
70	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	35	1,55	54,25
71	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	15	2,06	<u>30,90</u>

5) Totale Area Dragaggio del Ponte

266,06

Area Ex EcoTrans

72	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	10	1,15	11,50
73	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	10	1,96	19,60
74	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	1	5,33	5,33
75	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	1	15,69	15,69
76	21	AP4	Prelievo di campioni di suolo	cad	11	0,42	4,62
77		AP4.1	Prelievo di campioni di rifiuti solidi	cad	1	0,42	0,42
78	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	2	2,8	5,60
79		AP7	Prova di permeabilità per immissione di	cad	0,5	2,08	1,04
80		AP7.1	Prova di permeabilità per immissione di	cad	2	5,16	10,32
81		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	2	0,64	1,28
82	1	B/1-1	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	0,5	28,06	14,03
83	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	10	0,08	0,80
84		B/1-29	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	cad	1	2,48	2,48
85	3	B/1-3	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	4	9,26	37,04
86	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	2	2,7	5,40
87	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	20	0,38	7,60
88	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	2	3,25	6,50
89	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	2	0,14	0,28
90	12	B/1-49	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	m	20	0,16	3,20
91	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	35	1,55	54,25
92	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	15	2,06	<u>30,90</u>

Piano di Sicurezza

6) Totale Area Ex EcoTrans 237,88

Area adiacente Dragaggio del Ponte-Ex Eco Trans

93	9	A/1-6	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	100	0,52	52,00
94	19	A/1-7	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	50	0,74	37,00
95	20	A/4-1	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	m ³	150	0,13	19,50
96	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	1	5,33	5,33
97	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	1	15,69	<u>15,69</u>

7) Totale Area adiacente Dragaggio del Ponte-Ex Eco Trans 129,52

Area ACA

98	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	10	1,15	11,50
99	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	10	1,96	19,60
100	17	AP3	Tomografia elettrica 2D	cad	2	5,33	10,66
101	18	AP3.1	Per ogni sondaggio completo	cad	2	15,69	31,38
102	21	AP4	Prelievo di campioni di suolo	cad	11	0,42	4,62
103		AP4.1	Prelievo di campioni di rifiuti solidi	cad	1	0,42	0,42
104	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	4	2,8	11,20
105		AP7	Prova di permeabilità per immissione di	cad	1	2,08	2,08
106		AP7.1	Prova di permeabilità per immissione di	cad	2	5,16	10,32
107		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	4	0,64	2,56
108	1	B/1-1	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	1	28,06	28,06
109	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	10	0,08	0,80
110		B/1-29	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI	cad	1	2,48	2,48
111	3	B/1-3	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	4	9,26	37,04
112	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	3	2,7	8,10
113	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	30	0,38	11,40
114	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	3	3,25	9,75
115	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	3	0,14	0,42
116	12	B/1-49	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO con	m	10	0,16	1,60
117	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	35	1,55	54,25
118	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	15	2,06	<u>30,90</u>

8) Totale Area ACA 289,14

Aree esterne (non ancora indagate)

119	9	A/1-6	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	500	0,52	260,00
120	19	A/1-7	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con	m ³	250	0,74	185,00
121	20	A/4-1	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di	m ³	750	0,13	97,50
122	14	AP1	Alesaggio del foro di sondaggio eseguito	m	50	1,15	57,50
123	15	AP2	Rivestimento sondaggio con tubi in ferro	m	50	1,96	98,00
124	22	AP5	Campionamento di acque sotterranee	cad	5	2,8	14,00
125		AP6	Campionamento di acque superficiali medi	cad	4	0,65	2,60
126		AP8	Determinazioni di campo di pH, temperatu	cad	9	0,64	5,76
127	1	B/1-1	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE a	a corpo	1	28,06	28,06
128	16	B/1-21	SOVRAPPREZZO AL METRO LINEARE PER USO	m	50	0,08	4,00
129		B/1-4	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER	cad	5	14,97	74,85
130	5	B/1-41	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	cad	5	2,7	13,50

Piano di Sicurezza

131	6	B/1-42	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI A TUBO	m	50	0,38	19,00	
132	7	B/1-47	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE	cad	5	3,25	16,25	
133	11	B/1-48	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA in tubi	cad	25	0,14	3,50	
134	4	B/1-5	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	70	1,55	108,50	
135	10	B/1-8	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE	m	30	2,06	61,80	
9) Totale Aree esterne (non ancora indagate)								1049,82

Monitoraggio livello falda (4-5 mesi dopo le indagini)

136		B/9-2	LETTURA DI PIEZOMETRI o di celle	cad	39	0,32	12,48	
10) Totale Monitoraggio livello falda (4-5 mesi dopo le indagini)								12,48

TOTALE DEGLI ONERI DIRETTI 3133,54

OS – ONERI SPECIFICI, CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

STIMA DEGLI ONERI SPECIFICI (OS)

N°	N.E.P.	Cod.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
Aree esterne (non ancora indagate)							
137	26.1.1.9.1		Recinzione di cantiere eseguita con	m ²	612	4,6	2815,20
1) Totale Aree esterne (non ancora indagate)							2815,20
TOTALE DEGLI ONERI SPECIFICI							2815,20

RIEPILOGO GENERALE

Importo complessivo delle opere, come da computo metrico estimativo	122.791,46
Oneri Diretti della sicurezza	3.133,54
Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori	2.815,20
Totale oneri della sicurezza (OD+OS)	4,84459 % 5.948,74

INDICAZIONI PER LA GARA D'APPALTO

Importo dei lavori di campo (compreso oneri specifici di sicurezza)	122.791,46
Importo delle analisi chimiche	135.293,66
Totale oneri della sicurezza (OD+OS), non sottoposti a ribasso d'asta	5.948,74
Importo dell'opera detratto degli oneri diretti, soggetto a ribasso d'asta	252.136,38

15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, in fase preventiva, potrà essere svolta sulla base delle previsioni dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con le modalità descritte all'art. 103 del D. Lgs. 81/2008 e sarà pertanto parte integrante della valutazione dei rischi effettuata dall'impresa esecutrice (POS) ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

Come in precedenza accennato infatti, l'art. 103 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente che: *“L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”*

Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore di lavoro dell'impresa appaltante che dovrà comunque produrre una valutazione di esposizione professionale al rumore, seguono delle tabelle presuntive con le attività, i relativi livelli di emissione sonora e la durata ipotizzabile di esposizione di ciascun lavoratore con riferimento a studi statistici (come ad es. le tab. del CPT di Torino) e tendenti ad indicare le mansioni maggiormente soggette alle esposizioni acustiche, in modo tale da fornire indicazioni per la mappatura del rumore, lasciando comunque all'impresa appaltante l'onere di tale valutazione a seconda delle macchine ed attrezzature in suo possesso.

Qualifica funzionale: Specializzazione: Fondazioni Speciali -micropali - Assistente Tecnico Di Cantiere		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Attività di ufficio	30	68
Trivellazione, getto e tesatura	65	88
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		86,15

Qualifica funzionale: Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Capo Squadra		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Trivellazione, getto e tesatura	65	88
Manutenzione e pause tecniche	30	68
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		86,15

Qualifica funzionale: Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Addetto (trivella) Macchina Micropali		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Utilizzo macchina	65	88
Manutenzione e pause tecniche	30	68
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		86,15

Qualifica funzionale: Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Operaio Polivalente		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Formazione micropali e movimentazione materiale	0	0
	65	88

Manutenzione e pause tecniche	30	68
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		86,15

Qualifica funzionale: Costruzione Fognature, Pozzi E Gallerie - Escavatorista		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Utilizzo martello su escavatore (vedi ripristini stradali)	20	90
Utilizzo escavatore	60	85
Manutenzione e pause tecniche	15	70
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		85,92

Qualifica funzionale: Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Assistente Tecnico Di Cantiere		
Attività espletata	Tempo di esposizione (%)	Leq in dB(A)
Attività di ufficio	30	68
Trivellazione, getto e tesatura	65	88
Fisiologico	5	0
Totale % di esposizione	100	
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative		86,15

Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi si riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, da l'indicazione generica delle azioni da intraprendere.

Livello di esposizione quotidiana	Categoria
Lex,d < 80 dB (A)	NESSUNA
Lex,d 80 - 85 dB (A) e peak level = 135dB (C)	1° FASCIA
Lex,d 85,1 - 87 dB (A) e peak level = 137dB (C)	2° FASCIA
Lex,d > 87 dB (A) e peak level = 140dB (C)	3° FASCIA

Qualifica funzionale	Livello di esposizione e (Leq,d)	Categoria
Specializzazione : Fondazioni Speciali - micropali - Assistente Tecnico Di Cantiere	86,15	2° FASCIA
Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Capo Squadra	86,15	2° FASCIA
Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Addetto (trivella) Macchina Micropali	86,15	2° FASCIA
Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Operaio Polivalente	86,15	2° FASCIA
Costruzione Fognature, Pozzi E Gallerie - Escavatorista	85,92	2° FASCIA
Specializzazione : Fondazioni Speciali -micropali - Assistente Tecnico Di Cantiere	86,15	2° FASCIA

L'obbligo di *informazione e formazione* scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione), infatti l'art. 195 "Informazione e formazione dei lavoratori" del D. Lgs. n. 81/2008 sancisce che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore."*

L'obbligo di *fornire i mezzi di protezione personale* a partire da 80dBA è invece sancito dall'art. 193 "Uso dei dispositivi di protezione individuali" del D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

La *sorveglianza sanitaria* viene effettuata a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente) così come previsto dall'art. 196 "Sorveglianza sanitaria":

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

16. ALLEGATI AL PSC

Si riporta in allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento la seguente documentazione:

- *Schede di sicurezza relative alle singole fasi operative;*
- *Elaborato grafico relativo al programma dei lavori (Diagramma di Gantt).*